

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 15 settembre 2011, nella causa T-427/09;
- respingere il ricorso della centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 agosto 2009, procedimento R 6/2008-4;
- condannare la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso della presente ricorrente contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 agosto 2009 relativa ad un procedimento di decadenza fra la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG e la Centrotherm Systemtechnik GmbH.

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

- 1) la decisione impugnata violerebbe l'articolo 65 dello RMC ⁽¹⁾ e l'articolo 134, § 2 e § 3 del regolamento di procedura del Tribunale. In base a tali disposizioni il Tribunale sarebbe stato tenuto a prendere in considerazione tutti i motivi e gli argomenti difensivi adottati dalla ricorrente della presente impugnazione.
- 2) Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con gli articoli 51, paragrafo 1, lettera a) e 76 dello RMC. La sentenza si baserebbe sull'erroneo presupposto che l'onere della prova dell'uso a titolo conservativo del marchio in questione graverebbe sulla ricorrente della presente impugnazione. Nel procedimento di decadenza ex articolo 51, paragrafo 1, lettera a) RMC e ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1 RMC vigerebbe tuttavia, concretamente, da un lato, il principio dell'esame d'ufficio dei fatti. D'altro lato, dalle disposizioni e dalla sistematica dello RMC, segnatamente da un parallelo fra le disposizioni della procedura di decadenza e quelle della procedura di opposizione e di annullamento per motivi relativi di rifiuto risulterebbe che la prova dell'uso nel procedimento di decadenza non graverebbe in via di principio sul titolare del marchio controverso.

Ne discenderebbe, in particolare, che la mancata considerazione di mezzi probatori da parte dell'Ufficio sulla base di una loro presentazione oltre i termini non sarebbe giustificata.

3) Il Tribunale, sostenendo erroneamente e in contraddizione con la giurisprudenza della Corte che il concetto di utilizzazione effettiva sarebbe in contrasto con utilizzo semplicemente minimo, avrebbe interpretato scorrettamente l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a) RMC.

4) Infine, l'affermazione dell'Ufficio, non contraddetta dal Tribunale, secondo cui la dichiarazione scritta in forma solenne dell'amministratore della ricorrente non costituirebbe un mezzo di prova ammissibile ex articolo 78, paragrafo 1, lettera f) RMC, sarebbe errata e in contrasto con la stessa giurisprudenza del Tribunale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 29 novembre 2011 dalla Centrotherm Systemtechnik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 15 settembre 2011, causa T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-610/11 P)

(2012/C 80/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Centrotherm Systemtechnik GmbH (rappresentanti: A. Schulz e C. Onken, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 15 settembre 2011, nella causa T-434/09;
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 agosto 2009, procedimento R 6/2008-4, nella parte in cui accoglie la domanda di dichiarazione di decadenza del marchio comunitario n. 1 301 019 CENTROTHERM, e

— condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso della presente ricorrente contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 agosto 2009 relativa ad un procedimento di decadenza fra la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG e la Centrotherm Systemtechnik GmbH.

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

- 1) La decisione impugnata violerebbe l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a) dello RMC ⁽¹⁾, in quanto avrebbe ignorato il valore probatorio della dichiarazione scritta in forma solenne dell'amministratore della ricorrente presentata dinanzi alla commissione di annullamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione di ricorso e dal Tribunale, la menzionata dichiarazione in forma solenne costituirebbe un mezzo di prova ammissibile ex articolo 78, paragrafo 1, lettera f) RMC persino secondo la giurisprudenza del Tribunale stesso.
- 2) Il Tribunale avrebbe inoltre interpretato erroneamente l'articolo 76, paragrafo 1 RMC. Contrariamente a quanto sostenuto dinanzi alle istanze precedenti, sia in base al chiaro dettato dell'articolo 76, paragrafo 1 RMC, sia in base alla sistematica del RMC rispetto al procedimento di decadenza ex articolo 51, lettera a), risulterebbe l'obbligo di esaminare i fatti d'ufficio.
- 3) La ricorrente lamenta che la documentazione da essa presentata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è stata scorrettamente considerata prodotta oltre i termini. A sostegno della sua affermazione fa valere, da un lato, la sistematica dello RMC, segnatamente un parallelo fra le disposizioni in tema di utilizzo vigenti nella procedura di decadenza e quelle della procedura di opposizione e di annullamento per motivi assoluti di rifiuto, e, dall'altro, i principi generali dell'onere della prova.

In tale contesto sarebbe necessaria una riduzione teleologica della regola n. 40, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione RMC ⁽²⁾.

- 4) Nell'ipotesi in cui la Corte respingesse una riduzione teleologica della regola n. 40, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione RMC, ciò sarebbe inapplicabile in quanto

contrario alle disposizioni e alla sistematica dello RMC, e costituirebbe una violazione del principio giuridico generale di proporzionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 30 novembre 2011 — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer/Anneliese Kuso

(Causa C-614/11)

(2012/C 80/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Resistente: Anneliese Kuso

Questione pregiudiziale

Se l'art. 3, n. 1, lett. a) e c), della direttiva 76/207/CEE ⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, osti ad una normativa nazionale in base alla quale la sussistenza di una discriminazione fondata sul sesso connessa con la fine di un rapporto di lavoro — che avvenga esclusivamente in seguito alla scadenza di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato concluso prima dell'entrata in vigore della direttiva medesima (nella fattispecie prima dell'adesione dell'Austria all'Unione europea) — debba essere verificata non alla luce delle pattuizioni contrattuali concluse nel periodo antecedente all'adesione, attinenti alla scadenza del contratto di lavoro, intese quali «condizioni relative al licenziamento», bensì soltanto con riguardo al diniego di proroga del contratto, inteso quale «condizione relativa all'assunzione».

⁽¹⁾ Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002.